



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 253

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - articolo 39 comma 2, lettera b) - COMUNE DI FIEROZZO variante 1/2021 al piano regolatore generale per opere pubbliche - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **25 Febbraio 2022** ad ore **09:31** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 07 di data 28 gennaio 2021 il Comune di FIEROZZO ha provveduto ad adottare in via preliminare la variante non sostanziale 1/2021 al piano regolatore generale per opere pubbliche ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettere b) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge.

Come riportato nella citata deliberazione di adozione preliminare e illustrato puntualmente nella "Relazione illustrativa" allegata al piano la variante in esame propone:

- l'introduzione in loc. Reabis della nuova destinazione "Zona per infrastrutture - piazzole per elicottero" in corrispondenza di un'area "agricola primaria - normale" al fine di realizzare una piazzola per l'atterraggio di elicotteri per uso collettivo e di soccorso con conseguente aggiornamento della relativa norma di attuazione del PRG (art. 49);

- l'individuazione in loc. Hacleri, all'interno di un'area agricola di pregio del PUP, di una nuova destinazione a "Zone per attrezzature e servizi pubblici", disciplinate dall'articolo 31 delle norme di attuazione del PRG, per la realizzazione di una struttura per l'attività di supporto e ristoro agli utenti dei percorsi ciclabili, denominata "zona a servizio della mobilità ciclabile -Bicigrill BG" con relativa previsione normativa all'interno delle disposizioni del citato articolo 31;

- l'ulteriore modifica dell'articolo 31 delle norme di attuazione del PRG "Zone per attrezzature e servizi pubblici", con l'introduzione della previsione di "edifici funzionali alla conduzione cimiteriale" nelle "zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative - CA" al fine di consentire la realizzazione di una camera mortuaria in prossimità della chiesa in loc. Plotzeri.

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competente in materia in data 22 aprile 2021 con lettera registrata al n. 275494 del protocollo provinciale. La documentazione, consegnata mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici digitali GPU – con domanda n. 37651848 - è comprensiva dell'attestazione del tecnico incaricato di corrispondenza dei documenti digitali consegnati con il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante il Comune, ha dato atto che la variante non ha interessato beni di uso civico rinviando a quanto dichiarato nell'elaborato della Relazione illustrativa allegata alla variante.

Nella medesima deliberazione consiliare di prima adozione, per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p.15/15, il Comune di Fierozzo ha dato atto di aver provveduto a predisporre la Verifica di assoggettabilità della variante alla Valutazione ambientale strategica-VAS. La verifica, contenuta nella Relazione illustrativa, ha escluso che la variante 01/2021 al PRG possa avere effetti significativi sull'ambiente ritenendo che "la proposta, in considerazione della sua portata rispetto al quadro ambientale di riferimento non debba essere assoggettata ad ulteriore procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero a rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n.15,-68/leg modificato con D.P.P 24 novembre 2009, nr.29-31/Leg".

Quanto all'iter procedurale della variante si precisa che in data 31 maggio 2021, è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, tenuto conto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 04 settembre 2020 è stata approvata la Carta di

sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 02 ottobre 2020, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG in vigore ed adottati, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi di quanto previsto al punto 8.3 dell'Allegato C "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse e le aree con altri tipi di penalità", della citata deliberazione provinciale, ha indetto, in data 25 maggio 2021, la Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale le strutture provinciali competenti hanno espresso parere positivo agli interventi.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante per opere pubbliche al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere di competenza n. 17/21 di data 07 giugno 2021, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A). In tale parere l'adozione definitiva della variante è stata subordinata all'integrazione e alla modifica dei suoi contenuti secondo quanto illustrato e rilevato nel testo del citato parere nel quale sono stati ripresi gli esiti delle valutazioni espresse dalle strutture provinciali nella Conferenza di Servizi di data 31 maggio 2021. Con riguardo, in particolare, alla variante relativa all'introduzione della nuova struttura di Bicigrill in loc. Hacleri, in area agricola di pregio del PUP, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, tenuto conto dei pareri negativi espressi dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - Settore gestione piste ciclopedanali e dal Servizio Viabilità che evidenziano la non funzionalità del bicigrill in assenza di percorsi ciclabili o ciclopedonali di interesse provinciale e l'esigenza di porre particolare attenzione al tema del prioritario riuso di edifici in situazioni di sottoutilizzo o dismissione anche per funzioni di tale tipologia di opera, è stato chiesto il ripristino della destinazione agricola di pregio e la cancellazione dall'articolo 31 della previsione del nuovo bicigrill.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico dell'adozione preliminare della variante al PRG, iniziato il 23 aprile 2021, è stato concluso nel termine di legge.

Con nota prot. 409088 di data 07 giugno 2021, il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 17/20 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di FIEROZZO, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 24 di data 28 luglio 2021, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella citata deliberazione consiliare; a tale riguardo il Comune ha predisposto il documento "Relazione illustrativa" in cui ha dato riscontro ai rilievi provinciali con riguardo in particolare alle osservazioni formulate dai Servizi competenti in materia di piste ciclabili e viabilità e fornito le argomentazioni e gli elementi a sostegno delle previsioni introdotte in recepimento dell'unica osservazione pervenuta e accolta e di quelle che ha ritenuto di confermare;

Con riguardo alla variante relativa alla previsione di una struttura da adibire a bicigrill, l'amministrazione comunale tenuto conto delle criticità sollevate dalle strutture provinciali e della osservazione pervenuta dal proprietario delle aree, ha rivisto la previsione mediante l'introduzione di una zonizzazione di interesse pubblico volta alla realizzazione di un'area a verde pubblico da destinare ad Acropark. Nello specifico il Comune ha attribuito all'area la nuova destinazione a "zona a verde pubblico" con specifico riferimento normativo al comma 8 dell'articolo 31 delle norme di attuazione del PRG.

Nell'atto deliberativo sopra richiamato si è dato atto che è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 30 giorni, che durante tale periodo l'unica osservazione pervenuta è stata esaminata e pubblicata nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quella pubblicata;

Infine la documentazione definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia in data 22 settembre 2021 con nota acquisita al n. 687676 del protocollo provinciale, comprensiva della consegna mediante il sistema GPU come da domanda n. 40657199.

Con nota di data 30 settembre 2021, protocollo 711069 il procedimento di approvazione della variante è stato sospeso per richiesta di integrazione e chiarimenti in merito agli elaborati trasmessi attraverso il portale GPU e il Comune ha provveduto a trasmettere quanto richiesto con nota assunta in atti sub protocollo n. 773444 di data 26 ottobre 2021.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato i contenuti della documentazione di variante come adottata in via definitiva prendendo atto delle controdeduzioni prodotte dal Comune ed esposte nella relazione illustrativa integrata in questa fase di adozione. Con la nota di data 22 dicembre 2021, prot. n. 927485 la medesima struttura provinciale, anche sulla base di quanto emerso nella conferenza di servizi indetta in data 25 novembre 2021, ha espresso il parere conclusivo che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B).

In merito alla nuova variante introdotta in accoglimento dell'osservazione pervenuta nella fase di deposito, relativa alla ripianificazione dell'area individuata in località Hacleri per la realizzazione del bicigrill, con la previsione di una nuova area a "zona a verde pubblico per consentire la realizzazione di un Acropark", si sono richiamate le valutazioni negative espresse dai Servizi competenti in materia di viabilità, con riguardo, in particolare, alle problematiche di sicurezza connesse alla circolazione stradale.

A fronte di quanto sopra la variante è stata subordinata ad una ulteriore modifica cartografica e normativa, nonché, ad un approfondimento di alcuni aspetti secondo quanto rappresentato e chiarito nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le problematiche esposte in sede di valutazione provinciale della variante. Contestualmente sono stati sospesi i termini del procedimento di approvazione della variante fino alla consegna degli elaborati modificati.

A seguito della comunicazione dei rilievi sopra richiamati, l'Amministrazione comunale di FIEROZZO ha provveduto in data 07 febbraio 2022, con nota acquisita al n. 90609 del protocollo PAT, a consegnare gli elaborati modificati per superare le osservazioni provinciali da ultimo espresse e consentire l'approvazione della variante.

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 1/2021 non sostanziale per opere pubbliche al piano regolatore generale del Comune di FIEROZZO costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, i quali sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come elencati nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di FIEROZZO in argomento della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 23 settembre 2021 (giorno successivo alla data di consegna dell'adozione definitiva mediante il sistema GPU) ed è da ritenersi concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di 23 giorni, per esigenze istruttorie, rispetto al termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale. 27.05.2008, n. 5;
- vista la legge provinciale 04.08.2015, n. 15;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante 1/2021 al piano regolatore generale per opere pubbliche del Comune di FIEROZZO adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 24 di data 28 luglio 2021, con le modifiche apportate con Parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 17 di data 07 giugno 2021 e con la nota conclusiva di data 22 dicembre 2021, prot. n. 927485 del medesimo servizio, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i pareri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 17 di data 07 giugno 2021 e di data 22 dicembre 2021, prot. n. 927485, corrispondenti rispettivamente all'Allegato A) e all'Allegato B), e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C) che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 all. A - parere Servizio Urbanistica 17/21

002 all. B - adozione definitiva

003 all. C - elenco Codici Hash

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055 **F** + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 7 giugno 2021

Prat. 2869 – parere n. 17/21

OGGETTO: COMUNE DI FIEROZZO: Variante al PRG per opere pubbliche.
 Rif. to delib. cons. n. 7 dd. 28 gennaio 2021 – adozione preliminare

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 7 del 28 gennaio 2021, pervenuta in data 22 aprile 2021, il Comune di Fierozzo ha adottato una variante non sostanziale al PRG per l'introduzione di previsioni di pubblico interesse. Il giorno 25 maggio 2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità e per il giorno 31 maggio 2021 è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante (prot. n. 337441 di data 10 maggio 2021). Se ne riportano gli esiti valutativi.

Obiettivi ed Elementi della variante

La variante in esame viene promossa al fine di introdurre nel piano in vigore due nuove destinazioni di zona riferite alla nuova zona per l'atterraggio di elicotteri e alla nuova zona destinata a "bicigrill". Al contempo attraverso la modifica dell'art. 31 "*Zone per attrezzature e servizi pubblici*" il Comune ammette la realizzazione di "edifici funzionali alla conduzione cimiteriale" nelle "zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative – CA". La delibera attesta che la variante non interessa beni di uso civico.

La relazione illustrativa riferisce che è in corso il procedimento di una variante al PRG di natura sostanziale e che, nel frattempo, il Comune ha scelto di anticipare temi di pubblico interesse per addivenire alla realizzazione in tempi stretti di taluni interventi. Dalla verifica istruttoria si è compreso che le aree variate attraverso la procedura in esame, non sono parte della variante sostanziale; lo sono invece alcuni contenuti normativi innovati, come precisato nel prosieguo.

La variante è accompagnata da due elaborati, il primo è dedicato agli estratti cartografici (in versione vigente, di progetto e raffronto) ed il secondo alla relazione illustrativa e alla verifica di assoggettabilità.

Valutazione ambientale strategica

La verifica di assoggettabilità redatta ai sensi dell'art.20 della l.p. 15/2015 accerta che la variante non produce effetti significativi sull'ambiente e che pertanto non è da sottoporsi alla valutazione strategica. Verifica inoltre la coerenza della variante con il PRG in vigore e con la pianificazione sovraordinata. Gli esiti della verifica sono stati riportati entro la deliberazione di adozione.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 25 maggio 2021:

“Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	POSITIVO
3	Variante normativa - POSITIVO”

Si ricorda che tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale sono subordinati al rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 2020 e disciplinata dal Capo IV delle norme di attuazione del PUP. Le disposizioni della Carta prevalgono su ogni contenuto del PRG vigente o adottato.

Tutela dell'aria e dell'acqua

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 19 maggio 2021 (prot. n. 364010) si è espressa favorevolmente:

“La variante per opere pubbliche in oggetto è stata analizzata sovrapponendo le varie previsioni di modifica alle matrici ambientali di competenza della scrivente Agenzia; sono stati verificati anche i riferimenti normativi contenuti nelle relative NdA e non si sono rilevati elementi ostativi alla presente richiesta di parere”.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La variante n. 1 introduce in loc. Reabis una “zona per infrastrutture – piazzole per elicottero” (art. 49) in corrispondenza di una “zona agricola di interesse primario – normale”. L’accessibilità pare assicurata attraversando l’attigua area per servizi ed attrezzature ove è stata realizzata una struttura della Protezione Civile. Viene eliminato il vincolo diretto di carattere puntuale (edicola, p.f. 1698), previsto dal D.Lgs. 42/2004 ed individuato in loco attraverso gli elaborati del piano in vigore. Relativamente a tale aspetto, si fa rinvio al parere reso dalla Soprintendenza per i beni culturali.

Si chiede se si preveda il mantenimento della analoga previsione urbanistica, presente da piano in vigore a nord-ovest dell’abitato di Runker e a sud della loc. Zern lungo la S.P. 135, richiamando che le due previsioni paiono porsi a distanza contenuta.

In merito all’art. 49 si riscontra che le modifiche evidenziate nel documento di raffronto corrispondono a quelle promosse attraverso la variante sostanziale ad oggi definitivamente adottata.

La variante n. 2 introduce in loc. Hacler, entro un’area agricola di pregio del PUP, una zona destinata a “Zone per attrezzature e servizi pubblici – BG – Bicigrill” (art. 31, integrato).

Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - Settore gestione piste ciclopedonali in data 27 maggio 2021 (prot. 386183), ha espresso il seguente parere:

“Lo scrivente Servizio, quale struttura che si occupa della manutenzione ordinaria della rete delle piste ciclopedonali provinciali, comunicando che quanto contenuto nella variante al PRG non interferisce con infrastrutture ciclopedonali in propria gestione, tuttavia osserva quanto segue:

in merito alla previsione di un’area destinata ad ospitare una struttura per l’attività di supporto e ristoro agli utenti dei percorsi ciclabili (denominata “bicigrill”), si ritiene che il richiamo alla deliberazione della G.P. n. 1771/2015 non appaia essere appropriato, in quanto la zona è individuata in fregio alla la S.P. 135, in un contesto in cui non esistono piste ciclopedonali provinciali, neppure ve ne sono progettate. Il disciplinare d’attuazione allegato alla suddetta deliberazione, all’articolo 2 comma 1, recita che tale struttura deve essere realizzata in prossimità dei percorsi ciclabili e ciclopedonali d’interesse provinciale, ad una distanza massima dagli stessi non superiore a 100 metri. In sintesi, non entrando nel merito della proposta pianificatoria, il richiamo alla citata deliberazione e alla tipologia di esercizio pubblico proposta, appare non essere corretto”.

Si richiama inoltre il parere non favorevole dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, riportato in coda.

Si rileva inoltre che venendo meno la natura di bicigrill, la nuova previsione urbanistica non può essere ricondotta alle opere di infrastrutturazione del territorio, per le quali la compensazione del suolo non è richiesta nei termini dell’art. 47 del PUP.

A fronte della valutazione non favorevole, si indica al comune che va ripristinata la destinazione urbanistica in vigore e va sfilato quanto introdotto all’art. 31 delle norme di attuazione.

Si ricorda infine che, visto il carattere non sostanziale della variante al PRG, le nuove previsioni urbanistiche individuate devono essere finalizzate al perseguimento del pubblico interesse ponendo particolare attenzione, nel caso specifico, al tema del prioritario riuso di edifici in situazioni di sotto utilizzo o dismissione ed allocando le nuove previsioni urbanistiche secondo una logica razionale ed organica.

La Variante n. 3 attiene il solo documento normativo e precisamente l’art. 31, comma 2, punto primo, riferito alle “zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA”. Alle tipologie di intervento già ammesse, la presente variante aggiunge gli “edifici funzionali alla conduzione cimiteriale”.

Il Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha comunicato il proprio nulla osta in data 24 maggio 2021 (prot. n. 376644).

La relazione illustrativa descrive che è intenzione del Comune, realizzare una camera mortuaria entro il centro storico e precisamente alle spalle della chiesa della Loc. Slomp; considerata la scelta di agire sul solo piano normativo si esprime parere favorevole ricordando che la scelta localizzativa e gli altri elementi caratterizzanti l’intervento saranno valutati alla scala progettuale. Tale soluzione consentirà di considerare con puntualità anche le relazioni che si instaurano con la chiesa e l’intorno.

Per quanto attiene l'art. 31, si rileva che i contenuti promossi dalla variante in esame, integrano l'articolo vigente e differiscono dalla disciplina del corrispondente articolo modificato dalla variante sostanziale ad oggi in salvaguardia. Si ricorda il necessario allineamento dei contenuti, a seguito dell'approvazione dell'una o dell'altra variante.

Cartografia

La cartografia è stata redatta sulla base della cartografia e delle norme di attuazione del piano in vigore (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.816 del 16/04/2010). Ad oggi è in itinere la "variante 2019" con adeguamento al regolamento (delibera commissariale di prima adozione n.1 del 31/10/2019) che apporta modifiche afferenti gli estratti di cui alla presente variante. Si ricorda pertanto che qualora l'approvazione della "variante 2019" intervenisse antecedentemente a quella della variante in esame, quest'ultima dovrà assumerne gli elaborati come basi di riferimento (cartografia e norme di attuazione). Diversamente, se intervenisse per prima l'approvazione della variante in esame, sarà necessario aggiornare le basi di riferimento della "variante 2019".

Si evidenzia che non sono stati forniti gli shape relativi all'individuazione delle aree variante (V100), che andranno consegnati a corredo della adozione definitiva.

Beni architettonici e archeologici

Visti gli elaborati di piano, in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* la Soprintendenza per i beni culturali ha evidenziato quanto segue, con parere di data 31 maggio 2021 (prot. n. 393545):

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Si esprime nulla osta alla variante in oggetto. E' opportuno fare la seguente considerazione: con la variante n. 1 si opera un cambio di destinazione urbanistica della p.ed. 1698 C.C. Fierozzo - sulla quale insiste anche un capitello votivo dedicato a Santa Barbara - al fine di consentire all'Amministrazione comunale di procedere con l'iter espropriativo della particella, per destinarla a piazzola per elicotteri per uso collettivo e di soccorso. Si ricorda che quando la proprietà dei beni sarà pubblica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, tali realtà dovranno essere sottoposte a verifica dell'interesse culturale e – a seconda dell'esito – i futuri interventi dovranno essere autorizzati o meno dal Soprintendente. In ogni caso, vista la natura del manufatto, non dovrebbero esserci problemi rispetto ad un suo spostamento in altra sede, come prospettato nella relazione tecnica alla variante puntuale.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto. Si ricorda che per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm. In particolare uno degli interventi, il Bicigrill in località Hacleri, presenta un certo grado di rischio archeologico di cui tenere conto in fase progettuale. Nella località in oggetto, infatti, sono state segnalate scorie di fusione, sebbene il sito non sia attualmente individuabile con precisione. Rimane a disposizione la dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria dell'Ufficio beni archeologici.

Viabilità

L'Agenzia provinciale per le Opere pubbliche – Servizio opere stradali e ferroviarie e Servizio gestione strade – ha trasmesso in data 31 maggio 2020 il seguente parere (prot. n. 390831):

"In merito alle varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per le varianti 1 (piazzola per elicotteri in località Reabis) e 3 (camera mortuaria in loc. Plotzeri) , subordinandole al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni sotto riportate; si esprime invece **parere negativo** per la variante n° 2 (area bicigrill in località Hacleri) per i motivi riportati nel seguente punto 5).

1. In merito a tutte le varianti che insistono lungo la viabilità di competenza provinciale si prescrive di rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale,

2. in merito alla variante "Piazzola per elicotteri in località Reabis" si rileva che la stessa ricade parzialmente in fascia di rispetto della strada provinciali 135 pertanto dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia come specificato nei paragrafi successivi.
3. Dovrà essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
4. indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. A tal fine è importante che i progetti degli interventi in argomento siano sottoposti all'esame delle Strutture in intestazione già a partire dalla fase preliminare di studio. Ciò anche in considerazione del fatto che allo stato non sono disponibili elaborati grafici su cui esprimere il parere di merito per gli aspetti viabilistici.
5. In merito alla variante 2 - area bicigrill in località Hacleri - ai sensi della deliberazione n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013 art. 6 comma 1, l'intervento proposto non rientra fra le edificazioni consentite nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali in quanto, nonostante il citato articolo 6 ammetta la realizzazione di nuova edificazione relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio quali piste ciclabili e relativi spazi di sosta e ristoro realizzati ai sensi della disciplina provinciale di settore, si rileva tuttavia che l'area bicigrill proposta non risulti funzionale ad una pista ciclabile (né esistente né di progetto) e quindi non risulti ammissibile. Si evidenzia inoltre che la sinergia con la zona a parcheggio prevista dal PRG vigente sul lato opposto della SP 135 risulta ulteriormente pregiudizievole alla sicurezza della circolazione stradale. Si esprime pertanto parere negativo alla collocazione di un'area bicigrill nella zona proposta e si invita ad individuare un'altra area adatta agli scopi prefissati e contemporaneamente esente da strette interferenze con la viabilità principale".

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Fierozzo, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Al
COMUNE DI FIEROZZO

S013/2021/18.2.2-202153/EC-GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: COMUNE DI FIEROZZO: Variante al PRG per opere pubbliche. Rif. to delib. cons. n. 7 dd. 26 luglio 2021 – adozione definitiva.

In data 26 luglio 2021 con deliberazione consiliare n. 24 la variante è stata definitivamente adottata; gli elaborati sono stati trasmessi in data 22 settembre 2021 (prot. n. 687676). Il procedimento di approvazione è stato sospeso in data 30 settembre 2021 (prot. n. 711069), chiedendo integrazioni ed informazioni in merito agli elaborati trasmessi. In data 26 ottobre 2021 sono stati trasmessi gli elaborati corretti (prot. n. 773444). A seguire è stata convocata la Conferenza dei Servizi per la valutazione del piano, tenutasi in data 25 novembre 2021. Si riportano i pareri nel proseguo.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Il Servizio Geologico interviene con riferimento alla variante n. 2 relativa all' "Acropark", ricordando che in fase di progetto va verificata ed esaminata la possibile criticità dell'area rispetto alla Carta di Sintesi della Pericolosità e con particolare riguardo alla zona con penalità P3 da frana, posta a valle dell'area di intervento.

Il Servizio Foreste è intervenuto, sempre in merito alla variante n.2, ricordando che per realizzare "Acropark" in area boscata è necessaria la specifica autorizzazione per la trasformazione di area boscata, ai sensi della l.p. 11/2007, riferita alla nuova funzione.

Il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza in data 12 novembre 2021 (prot. n. 818046) ha espresso parere favorevole, segnalando che "le aree interessate dalle nuove proposte di variante risultino esenti da pericoli di natura valanghiva".

Il Servizio Bacini montani ha espresso parere favorevole in sede di Conferenza.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale in data 18 novembre 2021 (prot. n. 835505) ha espresso il seguente parere:

“La variante per opere pubbliche in oggetto è stata analizzata sovrapponendo le varie previsioni di modifica alle matrici ambientali di competenza della scrivente Agenzia. Rispetto alla Variante proposta in prima adozione vi è la variante numero **3** che prevede la trasformazione di un'area a bosco in area agricola in una zona di rispetto idrogeologico di pozzi e/o sorgenti.

La Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. In particolare, si evidenzia nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato, tra le altre attività: “[...] *dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.*” Quindi con tale premessa si ritiene che, nel rispetto delle suddette prescrizioni, si possa dare parere positivo alla adozione definitiva della variante al PRG in oggetto”.

Viabilità

L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in data 24 novembre 2021 (prot. n. 848739) ha rilevato che:

“richiamando quanto espresso in sede di adozione preliminare della variante al piano regolatore generale per opere pubbliche 2021, con ns parere n. prot. n. 390831 dd 31.05.2021, in particolare per quanto riguarda la variante 2 - “area Acropark in località Hacleri” si esprime parere negativo, in quanto benché la modifica intercorsa in sede di adozione definitiva sostituisce la precedente individuazione del Bicigrill con un'area destinata ad Acropark e ciò, di fatto, supera parte della criticità espressa nel precedente parere, che riportava la non funzionalità del bicigrill in assenza di una pista ciclabile, rimane in essere la previsione del PRG vigente della zona a parcheggio sul lato opposto della SP 135, che si ritiene pregiudizievole alla sicurezza della circolazione stradale.

In merito alle altre varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime per quanto di competenza parere favorevole subordinandole al recepimento delle prescrizioni in parte già evidenziate in sede di parere in prima adozione e che di seguito si riportano:

1. tutte le varianti che insistono lungo la viabilità di competenza provinciale devono rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale.
2. in merito alla variante 1 “Piazzola per elicotteri in località Reabis” si rileva che la stessa ricade parzialmente in fascia di rispetto della strada provinciali 135 pertanto dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia come specificato nei paragrafi successivi.
3. dovrà essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto determinate ai sensi della sopraccitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
4. indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. A tal fine è importante che i progetti degli interventi in argomento siano sottoposti all'esame delle Strutture in intestazione già a partire dalla fase preliminare di studio. Ciò anche in considerazione del fatto che allo stato non sono disponibili elaborati grafici su cui esprimere il parere di merito per gli aspetti viabilistici.
5. al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: “*L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).*”;

- per le varianti n°1 e 2 si riporta inoltre quanto presente nella normativa riguardante le fasce di rispetto:

“ART. 6 LIMITI DI UTILIZZO

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

(omissis)

7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.“

- come specificato al punto precedente, dunque, per la variante n°2 non potranno essere previste nuove edificazioni nella fascia di rispetto stradale tranne opere relative all'infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale
- Non essendo rappresentata graficamente la fascia di rispetto stradale nella variante n°1 non è possibile valutare se la prescrizione presentata in fase di prima adozione sia rispettata, resta dunque valido quanto dichiarato al punto 2 della presente comunicazione”

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Per la variante n. 1 che introduce in loc. Reabis una “zona per infrastrutture – piazzole per elicottero” (art. 49) a distanza contenuta da una analoga previsione urbanistica già in vigore, il Comune ha confermato la volontà di mantenere ambo le previsioni.

La variante n. 2 in adozione preliminare introduceva in loc. Hacler, entro un'area agricola di pregio del PUP, una zona destinata a “Zone per attrezzature e servizi pubblici – BG – Bicigrill” (art. 31, integrato). Considerate le valutazioni non favorevoli dei Servizi provinciali, il Comune ha rivisto la previsione considerando anche l'osservazione pervenuta a riguardo ed avanzata dal proprietario delle aree. La richiesta attiene l'introduzione di una zonizzazione tale da consentire la realizzazione di un “Acropark”. La variante ha pertanto rivisto la zonizzazione proposta in adozione preliminare: ha esteso la superficie ed ha trattato l'area come “Zona a verde pubblico” disciplinata attraverso uno specifico riferimento normativo che rinvia al comma 8. Considerato il rilievo reso dai Servizi provinciali in merito al fatto che le nuove previsioni urbanistiche individuate attraverso la variante non sostanziale devono essere finalizzate al perseguimento del pubblico interesse, il comma 8 precisa che gli “interventi devono essere realizzati dagli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione approvata dal Comune in merito alla destinazione d'uso, realizzazione ed utilizzo”. Il comma definisce poi specifici parametri urbanistici.

In primo luogo si dà atto del parere non favorevole reso dall'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie che ha confermato la criticità relativa alla sicurezza della circolazione stradale evidenziata in adozione preliminare. Si rinvia al parere riportato sopra, indicando che la previsione va stralciata. Andrà contestualmente rimossa la corrispondente previsione urbanistica riferita alla zona a bosco individuata in compensazione.

La variante n. 3 è intervenuta in adozione preliminare modificando il solo documento normativo (art. 31, comma 2, punto primo, “zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA”); la modifica è confermata in adozione definitiva.

Aree Agricole

Il Servizio Agricoltura in data 19 novembre 2021 (prot. n. 837796) ha espresso parere favorevole, considerando idonee le compensazioni relative alle aree agricole di pregio.

In termini generali, si ricorda che per i casi di compensazione è dovuta l'eshaustività delle valutazioni richieste dall'art. 38 comma 7 lett.a) del PUP quanto l'individuazione della zona come area agricola di pregio, anche nei termini dell'aggiornamento del PUP.

Cartografia

Si richiama che la cartografia è stata redatta sulla base della cartografia e delle norme di attuazione del piano in vigore (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.816 del 16/04/2010). Ad oggi è in itinere la “variante 2019” con adeguamento al regolamento (delibera

commissariale di prima adozione n.1 del 31/10/2019) che apporta modifiche afferenti gli estratti di cui alla presente variante. Si ricorda pertanto che qualora l'approvazione della "variante 2019" intervenisse antecedentemente a quella della variante in esame, quest'ultima dovrà assumerne gli elaborati come basi di riferimento (cartografia e norme di attuazione). Diversamente, se intervenisse per prima l'approvazione della variante in esame, sarà necessario aggiornare le basi di riferimento della "variante 2019". Si raccomanda in ogni caso il coordinamento tra i contenuti normativi.

Conclusioni

Al fine dell'approvazione del piano, si chiede la consegna degli elaborati opportunamente modificati e integrati secondo quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti. Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione è da intendersi sospeso

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ELABORATI DIGITALI FIEROZZO VARIANTE NON SOSTANZIALE PER OPERE PUBBLICHE 2869

Oggetto	Impronta
2869APPROVATO_Fierozzo VarOOPP Relazione-VAS genna.pdf.p7m	V1 411CC8AF665699B5995A9B9DE0B9039EF4A373E01F1D36F03CF245D410688727
2869APPROVATO_Fierozzo VarOOPP Estr-cartografici g.pdf.p7m	V1 8206F5DBFF0A17C6F9F8AAF6910061A4E79511C5F10F17A93B7CC226B35FD5E2